

CIRCOLARE n. 66 del 2 luglio 2019

Prot. n. 810 AC/mr

OGGETTO: **“Decreto Crescita”, misure in materia di lavoro e previdenza - Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».**

Novità in materia di lavoro e previdenza introdotte dal cosiddetto “Decreto Crescita”. In particolare insieme a norme che incentivano, con sconti contributivi per i datori di lavoro, l’inserimento occupazionale dei giovani diplomati, il decreto, inoltre, rende strutturali le nuove tariffe INAIL e provvede alla copertura del bonus occupazione Sud per i primi quattro mesi del 2019.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 giugno il testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge del 28 giugno 2019, n. 58 e recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».

Per ciò che concerne le novità riguardanti in materia di lavoro e previdenza si evidenzia quanto segue:

Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023

A seguito della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (circolari FIPE n. 10/2019, 37/2019, 41/2019) per gli 2019-2020-2021 viene prevista tale riduzione delle tariffe in via strutturale a partire dal 2023. Per il momento, in attesa di una necessaria copertura normativa, rimane da definirsi l’applicabilità di tale riduzione per l’anno 2022 che non rientra al momento né nella previsione sperimentale (per gli anni 2019-2021) né in quella a regime (a partire dal 2023).

Contratto di espansione

È stata introdotta la fattispecie del Contratto di Espansione in via sperimentale per gli anni 2019-2020 per le imprese con più di 1000 dipendenti che intendono avviare anche in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità.

L'impresa interessata può avviare una procedura di consultazione sindacale così come prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 148/2015 finalizzata alla stipula in sede governativa del suddetto contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto di espansione dovrà precisare:

- il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali nell'ambito dei piani di reindustrializzazione o riorganizzazione previsti;
- la programmazione temporale delle assunzioni;
- l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro;
- relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati.

Nell'ambito del contratto di espansione, in deroga alle durate previste d.lgs. n. 148/2015, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Inoltre, ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni programmate dallo stesso.

Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno

È stato ampliato anche al periodo 1 gennaio 2019 – 30 aprile 2019 il bonus spettante ai datori di lavoro che assumano giovani in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 e dal successivo decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019 (circolare FIPE n. 45/2019), il quale aveva limitato il godimento dell'incentivo alle assunzioni effettuate a partire dal 1 maggio 2019.

Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

È introdotto un incentivo per i datori di lavoro che:

- dispongano erogazioni liberali, di importo pari ad almeno 10.000 euro, agli istituti scolastici per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario;
- assumano, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


L'incentivo che sarà riconosciuto a partire dal 2021 e non è cumulabile con altre agevolazioni, consiste nell'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

Rinviando per ogni altro aspetto alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare FIPE n. 10/2019 Circolare FIPE n. 37/2019 Circolare FIPE n. 41/2019 Circolare FIPE n. 45/2019		Decreto crescita; premi INAIL; incentivi occupazione